

COMUNE DI VILLA-MINOZZO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 52del: **28.12.2023**

Trasmessa il 11/01/2024

al ALBO prot. n. 227

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**OGGETTO:****DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2024**

Per determinazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 10 – 5[^] comma dello Statuto del Comune, si è convocato il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, oggi **ventotto dicembre duemilaventitre** alle ore **18.00** in adunanza straordinaria di I[^] convocazione, previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 10 – 2[^] comma dello Statuto stesso.

Fatto l'appello nominale risultano:

SASSI Comm. ELIO IVO	P	COLORETTI MASSIMILIANO	A
TOJALLI DEA	P	MALVOLTI DANIELE	P
GINANNESCHI ADRIANO	P	GASPARI SIMONE	A
ROMITI MARCELLO	P	FIOCCHI MASSIMO	A
CECCHELANI GIORGIO	P		
GIOVANNI			
RABACCHI DANTE	P		
UGOLOTTI VANESSA	P		
CHIESI ERNESTINA	P		
FERRARI CLAUDIO	P		

Totale presenti **10**Totale assenti **3**Assiste il Vice Segretario Sig.ra **DOTT.SSA ELENA MANFREDI**

Il Sig. **COMM. ELIO IVO SASSI** - Sindaco assume la presidenza della presente adunanza e riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri signori: Claudio Ferrari, Vanessa Ugolotti, Daniele Malvolti

Assessori esterni presenti: Tiziana Bigoni e Mauro Antichi

L'ordine del giorno, diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 10 – 2 comma dello Statuto, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nella sala sono depositate da 48 ore le proposte relative coi documenti necessari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360 – art. 1 comma 1°, il quale recita: “E’ istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche” e comma 3° (così come novellato dall’art. 1, comma 142, L. n. 296/2006) il quale recita “ I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”;

VISTO l’articolo comma 3 bis del suddetto decreto ai sensi del quale il Comune può con il regolamento medesimo, stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATO l’articolo 52 del D. Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997, il quale attribuisce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie;

VISTO l’art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27/12/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio - purché entro il termine predetto - abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, salva la proroga di anno in anno in caso di mancata approvazione entro il termine sopra citato;

VISTO l’art. 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio – purché entro il termine di cui sopra – hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;

RICHIAMATI il comma 143 della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) che stabilisce che a decorrere dall’anno d’imposta 2007 il versamento dell’addizionale comunale IRPEF sia effettuato direttamente ai comuni di riferimento attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune, nonché il D.M. 5 ottobre 2007 ed il D.M. 22 ottobre 2008, emanati in attuazione della norma predetta;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011 (così come novellato dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2012), a decorrere dall’anno 2011 le delibere di variazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma, 3 del decreto legislativo n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce;

RICHIAMATO l’art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. n. 16/2012 che prevede che a decorrere dall’anno 2012, entro trenta giorni dall’approvazione della delibera che istituisce l’aliquota relativa all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it ;

DATO ATTO che - in virtù della modifica normativa apportata all’art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 360/1998, ad opera dell’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2014 - l’acconto dell’imposta in questione deve in ogni caso essere determinato sulla base delle aliquote ed eventuali soglie di esenzione vigenti nell’anno precedente;

RICHIAMATI i commi 15 e 15 bis dell’art. 13 del D. Lgs 201/2011 così come novellato dal D.L. 34/2019 convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 (cd. Decreto Crescita) ai sensi dei quali a decorrere dall’anno di

imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al MEF esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998; con apposito decreto del MEF verranno stabilite le regole tecniche del formato elettronico che i comuni dovranno utilizzare per l'inserimento dei dati nel portale medesimo.

VISTO il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n.3 del 10/04/2008, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF;
- la propria deliberazione n.18 del 07/04/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si confermava, come per gli anni precedenti, l'aliquota dell'addizionale in oggetto nella misura dello 0,4%;
- la propria deliberazione n.16 del 18/07/2015, con la quale si stabiliva per l'esercizio finanziario 2015 una modifica delle aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, passando dalla misura del 0,40% al 0,60%, utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e si stabiliva una soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a euro 9.300,00 (novemilatrecento/00), e che adottava, altresì, ai sensi dell'art. 1 comma 3 bis del D.Lgs. n° 360/1998, il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef che prevede all'art. 4 una soglia di esenzione per i redditi irpef sino a € 9.300,00 al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta mentre per i redditi superiori l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo;
- la propria deliberazione n.3 del 09/02/2019, con la quale si determinava l'aumento dell'aliquota portandola allo 0,75% e si confermava l'esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a euro 9.300,00 (novemilatrecento/00);
- le proprie deliberazioni n.9 del 21/03/2020, n.8 del 25/03/2021, n.13 del 26/03/2022, n.8 del 28/02/2023 con le quali si confermavano l'aliquota dello 0,75% e l'esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a euro 9.300,00 (novemilatrecento/00);

VISTO il decreto legislativo del Consiglio dei Ministri approvato in data 16/10/2023 che ha previsto a decorrere dall'anno 2024 una nuova articolazione per l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art 11, comma 1, DPR 917/1986 basandola su un numero inferiore di scaglioni di reddito, da 4 a 3 scaglioni;

RITENUTO di dover determinare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,75% anche per l'anno 2024, ferma restando l'esenzione per i contribuenti con redditi imponibili IRPEF non superiori ad Euro 9.300,00, come da schema seguente:

Scaglioni reddito	Aliquota
fino a 28.000 euro	0,75%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	0,75%
oltre 50.000	0,75%

DATO ATTO che la soglia di esenzione sopra indicata non va intesa come franchigia bensì come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta; in caso di superamento del limite di esenzione stabilito l'addizionale si applica sul reddito complessivo (art. 1, comma 11, D.L. n. 138/2011);

CONSIDERATO inoltre che:

- le modifiche agli scaglioni Irpef introdotte dal decreto legislativo del Consiglio dei Ministri approvato in data 16/10/2023 non hanno ripercussioni negli enti che hanno optato per la tassazione dell'addizionale comunale all'Irpef ad aliquota fissa;
- in tal modo, e tenuto conto della soglia di esenzione, si ottiene un gettito stimato da un minimo di euro 340.366,00 ad un massimo di euro 416.003,00, previsione calcolata mediante simulatore Addizionale Comunale Irpef disponibile sul sito (www.portalefederalismofiscale.gov.it) sull'imponibile 2020 (ultimo dato pubblicato e utilizzabile);
- la soglia di esenzione prescelta, per redditi sino a € 9.300,00, interessa approssimativamente n. 911 (32,28%) contribuenti residenti nel Comune di Villa Minozzo, come da previsione calcolata mediante simulatore Addizionale Comunale Irpef disponibile sul sito (www.portalefederalismofiscale.gov.it) sull'imponibile 2020 (ultimo dato pubblicato e utilizzabile);

VISTI i programmi di spesa indicati nello schema del Bilancio di Previsione 2024-2026 approvato con delibera di Giunta comunale n.102 del 15/11/2023, nonché l'adozione del Dups 2024-2026 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.39 del 11/11/2023;

DATO ATTO che considerato il trend di incassi degli ultimi anni e le stime elaborate dal simulatore addizionale comunale Irpef messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul Portale del Federalismo Fiscale il gettito atteso, secondo il principio di competenza e presunto in euro 390.000,00 in esercizio 2024;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato col D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 142, della L. 296/2006, nonché dell'art. 42, comma 2, lettera f, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

VISTO il parere n. 11 del 23/12/2023 espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 dal Revisore Unico Rag. Maurizio Cagnoli sulla proposta di Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 in approvazione nella seduta consiliare odierna, dove viene inoltre ritenuta idonea la presente proposta di deliberazione in merito alla determinazione dell'aliquota comunale all'Irpef per l'anno 2024;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge:

Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri votanti	n. 9
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	nessuno
Astenuti	n. 1 (Daniele Malvolti)

D E L I B E R A

- 1- **DI CONFERMARE** per l'anno 2024 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,75%;
- 2- **DI CONFERMARE** per l'anno 2024 l'esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, non superiore ad €. 9.300,00;
- 3- **DI DARE ATTO** che la soglia di esenzione sopra indicata non va intesa come franchigia bensì come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta; in caso di superamento del limite di esenzione stabilito l'addizionale si applica sul reddito complessivo (art. 1, comma 11, D.L. n. 138/2011);

- 4- **DI DARE** atto che l'addizionale comunale all'Irpef è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Villa Minozzo alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- 5- **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione ha natura regolamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 richiamato in premessa;
- 6- **DI DARE MANDATO** agli uffici competenti per la pubblicazione e per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;

ATTESA l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge:

Consiglieri presenti e votanti	n. 10
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari	nessuno
Astenuti	nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ENRICO POLLASTRI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo comune, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DOTT. ENRICO POLLASTRI

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to COMM. ELIO IVO SASSI

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT.SSA ELENA MANFREDI

E' Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo:

Villa Minozzo, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ELENA MANFREDI

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata in data **11/01/2024** per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) (N.....reg. pub delle deliberazioni);
- è divenuta esecutiva il 28.12.2023.....:
 - - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Li,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ELENA MANFREDI

.....